

STATUTO DELL'AVIS COMUNALE DI TRIVERO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Trivero" è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
- c.2 L'Associazione ha sede legale in Trivero, Frazione Guala, n. 3 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Trivero.
- c.3 L'Avis Comunale di Trivero, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Piemonte e Provinciale di Biella, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Avis Regionale Piemonte e Avis Provinciale di Biella.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1 L'Avis Comunale di Trivero è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
- c.2 L'AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'Avis Nazionale, Regionale Piemonte e Provinciale di Biella, sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
 - a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini.
 - d) Favorire l'incremento della propria base associativa
 - e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;

ART.3 – ATTIVITÀ

- c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale di Trivero - coordinandosi con l'Avis Nazionale, Regionale Piemonte e Provinciale di Biella e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima nei comuni limitrofi nei quali non sono costituite altre associazioni Avis, le seguenti attività:
 - a) Attività di chiamata per l'avvio dei donatori al centro trasfusionale nell'ambito della organizzazione territoriale e nei limiti delle leggi e convenzioni che definiscono i compiti ed i rapporti con il Servizio Sanitario e le Istituzioni;
 - b) Attività di raccolta di sangue intero, plasma, piastrine ed emocomponenti, sotto la direzione ed in base alla programmazione del centro trasfusionale, nell'ambito della organizzazione territoriale e nei limiti delle leggi e convenzioni che definiscono i compiti ed i rapporti con il Servizio Sanitario e le Istituzioni;
 - c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
 - d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
 - f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale di Biella e/o Regionale Piemonte e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
 - g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
 - h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
 - i) Stipula convenzioni con gli Enti Locali, Aziende Sanitarie e medici specialisti presenti sul territorio provinciale, aventi per oggetto:
 - l'attività di propaganda, promozione ed educazione alla salute;
 - la tutela della salute del donatore.
 - j) collabora con le Aziende Sanitarie presenti nella provincia per la realizzazione di iniziative tese al migliore utilizzo del sangue raccolto.
- c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

- c.1 È socio dell'Avis Comunale di Trivero chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.
- c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.
- c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Trivero da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.
- c.4 L'adesione del Socio all'Avis Comunale comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Piemonte e Avis Provinciale di Biella.
- c.5 La partecipazione del Socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
- c.6 La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
- c.7 Ogni Socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1 Sono condizioni per la perdita della qualifica di Socio:
 - a) Le dimissioni;
 - b) La cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
 - c) L'espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma 1) del presente articolo, il Socio viene cancellato dal registro dei Soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

- c.3 Contro il provvedimento di espulsione il Socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.
- c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'Avis Nazionale.
- c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo, il Socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
- c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il Socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'Avis Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

- c.1 L'Avis Comunale di Trivero può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.
- c.2 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

- c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale di Trivero:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
- c.2 È organo di controllo dell'Avis Comunale di Trivero il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- c.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i Soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
- c.2 Ogni Socio ha diritto ad un voto.
- c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni Socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro Socio.
- c.4 Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega.
- c.5 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
- c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- c.7 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione con una delle seguenti modalità:
 - o con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta;
 - o con pubblicazione dell'avviso su un organo di stampa locale;
 - o con pubblicazione dell'avviso sul notiziario della sezione.

Ovvero, in caso di urgenza, si potrà procedere, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

- c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
- c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
- c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.12 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
- c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, i componenti del Consiglio direttivo non partecipano al voto.
- c.14 Della convocazione dell'Assemblea viene data comunicazione all'Avis Provinciale di Biella, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- c.1 Spetta all'Assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
 - c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci;
 - e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i Soci nell'Assemblea Provinciale di Biella;
 - f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che potranno essere scelti anche fra i non Soci;
 - g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
 - h) la formulazione all'Assemblea Provinciale di Biella della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale di Biella;
 - i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati,
 - j) la nomina dei liquidatori
 - k) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
- c.2 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- c.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 13 membri eletti dall'Assemblea degli associati, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
- c.2 Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli

Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

- c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un Socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
- c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.13 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.
- c.14 Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
- c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo, qualora nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
- c.16 Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
- c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.
- c.18 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente e/o al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

- c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
- c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità anche non Soci.
- c.2 I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
- c.3 Il Collegio esamina i bilanci, formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
- c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
- c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.
- c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART.13 - PATRIMONIO

- c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale è costituito da beni mobili ed immobili dalle risultanze del bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2003.
- c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
 - a) il reddito del patrimonio;
 - b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) i contributi di organismi internazionali;
 - d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
 - f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.
- c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi

- c.4 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
- c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.15 – CARICHE

- c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dai commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c.4 Lo statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART.16 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

- c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Trivero può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
- c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis Provinciale di Biella o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 17 – RINVIO

- c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'Avis Nazionale, quelle dello Statuto dell'Avis Regionale Piemonte e di quello dell'Avis Provinciale di Biella che afferiscano all'Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/91 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA

- c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale.
- c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
- c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 15 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
- c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.